


Consulenti Del Lavoro Consiglio Provinciale dell'Ordine di Latina



VADEMECUM

per il riproporzionamento dei crediti formativi obbligatori degli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro nel Lazio



PREMESSA

La formazione professionale continua è obbligo giuridico posto a carico di tutti gli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro (artt.3 e 9 Codice Deontologico Consulenti del Lavoro, art.7 c.1 D.P.R. 7 agosto 2012, n.137 e Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i Consulenti del Lavoro).

La Consulta Regionale del Lazio, ai sensi dell'art.14 lettera i) legge 11 gennaio 1979, n.12, con l'emanazione del presente documento, intende regolamentare e uniformare per tutti gli iscritti del Lazio, le disposizioni contenute negli artt.21 e 22 del Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i Consulenti del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con Delibera n.22 del 22 dicembre 2017, a seguito del parere favorevole alla definitiva adozione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 novembre 2017, previa intesa con il Ministero della Giustizia avvenuta in data 26 ottobre 2017, integrato con le relative linee guida approvate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n.88 del 15 giugno 2018.

A tale riguardo si precisa che con il termine "Regolamento" si intende: il Regolamento recante le disposizioni sulla Formazione continua per i Consulenti del Lavoro;

1. Istanza riproporzionamento dei crediti formativi

Poiché al punto 5 dell'art.6 del Regolamento è previsto che ogni Consulente del Lavoro debba conseguire almeno 16 crediti formativi ogni anno, di cui 3 in deontologia, al fine di riproporzionare correttamente i crediti formativi da conseguire, in base alle situazioni individuali di ogni iscritto, si stabilisce che l'istanza di riproporzionamento debba essere inviata annualmente entro 30 giorni dalla cessazione dell'evento che ha causato l'impedimento formativo e comunque entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. Ciò allo scopo di consentire al Consiglio Provinciale competente, di valutare celermente l'istanza e permettere all'iscritto istante di conseguire i crediti formativi nel "tempo utile" previsto nel Co.2 dell'art.22 del Regolamento.

Per gli eventi a cavaliere dell'anno o successivi al 31 ottobre, l'interessato dovrà produrre nuova istanza entro il termine di 30 giorni dall'inizio dell'evento.

L'istanza dovrà essere trasmessa al Consiglio Provinciale esclusivamente a mezzo Pec, unitamente a tutta la documentazione utile alla valutazione della richiesta, utilizzando l'apposita modulistica (vedi all.2).

L'istanza dovrà essere riferita a un singolo evento previsto dal Regolamento e riassunta nella scheda riepilogativa di cui all'all.1, per cui in caso di più casistiche, l'interessato dovrà presentare una istanza per ogni evento.



Alla ricezione, il Consiglio Provinciale rilascerà a mezzo PEC ricevuta di Istanza di riproporzionamento, in cui sarà riportato il numero di protocollo attribuito e il responsabile del procedimento (all.3).

Il Consiglio Provinciale, qualora i dati forniti non siano ritenuti sufficienti per la valutazione del caso, emetterà provvedimento di pre-diniego (all.4), attribuendo un termine di 10 giorni per produrre documenti e/o osservazioni corredate da documentazione integrativa e idonea a supporto dell'istanza presentata, che dovrà avvenire sempre a mezzo PEC.

Il Consiglio Provinciale entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, termine aumentato dagli eventuali 10 giorni attribuiti all'interessato per l'integrazione di documenti e/o notizie, emetterà provvedimento:

- di **DINIEGO** (all.5) indicando le motivazioni e le modalità dell'eventuale ricorso;
- di **AUTORIZZAZIONE** (all.6), specificando il numero dei crediti riconosciuti in riduzione; l'imputazione di tale riduzione alla formazione ordinaria e alla formazione deontologica e, infine, il numero dei crediti complessivamente dovuti per l'anno riproporzionati per effetto dell'istanza.

Il provvedimento di autorizzazione rilasciato dal Consiglio Provinciale, avrà le seguenti validità:

- IN VIA **DEFINITIVA**, nei casi di compimento del 70' anno di età, o di disabilità o invalidità accertate non soggette a revisione;
- IN VIA LIMITATA AL BIENNIO FORMATIVO, in tutti gli altri casi.

Così come previsto nelle note del Regolamento, in nessun caso il riproporzionamento potrà divenire esonero dall'obbligo di formazione continua, in quanto non contemplato dalle vigenti disposizioni.

2. Criteri di calcolo di riproporzionamento dei crediti formativi

I calcoli che ogni Consiglio Provinciale effettuerà, sulla base dell'istanza presentata dall'interessato, dovranno tener conto dei seguenti parametri:

- CREDITI FORMATIVI DA CONSEGUIRE NEL BIENNIO: 50 di cui ORDINARI: 44/50 (= 88% del totale) e in DEONTOLOGIA: 6/50 (= 12% del totale)
- **RIDUZIONI** POSSIBILI:
 - 1. per i casi di:
 - Malattia;
 - Inabilità temporanea;
 - Malattie e/o terapie oncologiche per se o per parenti e affini entro il 1° grado;



- Ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici per se o per parenti e affini entro il 1° grado;
- Convalescenza post operatoria, servizio civile, richiamo alle armi, volontariato.

Calcolo:

(50 crediti/24 mesi * n.mesi di impedimento)

N.B. per un massimo di 49 crediti nel biennio

2. Al compimento del 70' anno di età

Calcolo:

(50 crediti/24 mesi * n.mesi successivi al compimento del 70' anno di età * percentuale rapportata alla fascia di età)

N.B. Il mese di compimento del 70° Anno di età è considerato interamente nel calcolo.

Pari al:

- **30**% (tra 70/73 e 364 giorni);
- **40**% (tra 74/77 e 364 giorni);
- **50%** (oltre 78).
- 3. Per assistenza di cui alla L.104/92 per se o parenti e affini entro il 1° grado Calcolo: (50 crediti/24 mesi * n.mesi di impedimento *10%)
- 4. Per Invalidità o disabilità

Calcolo:

(50 crediti/24 mesi * n.mesi di impedimento *50% del grado di invalidità o disabilità accertata dalla Commissione Medica)

- 5. Per i casi di Maternità, affidamento e adozione, congedi e diritti relativi alla paternità, così come previsto al c.2 dell'art.21 del Regolamento (...Nel caso di maternità, dei congedi e diritti relativi alla paternità, i crediti da conseguire vengono rideterminati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto e il compimento dell'anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione i crediti da conseguire vengono rideterminati per il periodo di un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Negli altri casi, i crediti verranno riproporzionati in dodicesimi, in base alla durata dell'impedimento....)
- 6. Per tutti gli altri casi di documentato impedimento da accertate cause oggettive di forza maggiore (°) da valutarsi a insindacabile giudizio del Consiglio Provinciale dell'Ordine:

Calcolo: (50 crediti/24 mesi * n.mesi di impedimento)

N.B. per un massimo di 49 crediti nel biennio

(°) a titolo esemplificativo e non esaustivo: Componenti di Organi con funzioni legislative - Parlamento Nazionale, Consigli Regionali e Parlamento Europeo - Docenti di ruolo e ricercatori confermati delle Università in materie giuslavoristiche, ecc.



Note comuni:

- A) Le frazioni di mese della totalità dell'evento impeditivo saranno arrotondate per eccesso per frazioni pari o superiori a 15 giorni di calendario o per difetto per frazioni inferiori;
- B) Il risultato scaturito dai calcoli di cui ai punti da 1 a 6 del presente Vademecum sarà arrotondato per eccesso all'unità, per frazioni pari o superiori a 0,5 o per difetto per frazioni pari o inferiori a 0,49.
- C) Ai fini della ripartizione della riduzione di cui ai punti da 1 a 6 del presente Vademecum, alla natura della formazione (ordinaria o deontologica), verrà poi applicato sulla base delle percentuali sopra riportate, l'88% del risultato da attribuire alla formazione ordinaria e il 12% alla formazione deontologica.
- D) Qualora la proporzione della formazione deontologica dia un risultato con frazione dell'unità verrà applicato lo stesso criterio sopra esposto per l'arrotondamento e il risultato, così arrotondato, verrà detratto dalla riduzione complessiva ai fini dell'attribuzione dei restanti crediti in riduzione della formazione ordinaria.
- E) per Malattia si intende ogni evento limitato nel tempo e sono escluse invece le patologie croniche per il riconoscimento delle quali ai fini delle istanze di riproporzionamento, è necessario un certificato di una Commissione Medica che attesti il grado di riduzione delle capacità a compiere gli atti quotidiani della vita.

3. Documentazione idonea ai fini della presentazione dell'istanza di riproporzionamento dei crediti formativi

Nei casi di patologie e/o inabilità all'esercizio della professione la documentazione medica da allegare alla domanda di riproporzionamento dei crediti formativi, dovrà essere trasmessa unitamente all'istanza entro trenta giorni dalla fine del periodo dell'evento; comunque entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno e dovrà necessariamente specificare la data di inizio e di fine del caso.

Sono considerati validi ai fini presentazione dell'istanza, periodi certificati uguali o superiori a 30 giorni, in quanto i periodi di durata inferiore non vengono considerati impeditivi ai fini della formazione.

In caso di invalidità o inabilità, è considerata valida documentazione la copia del certificato rilasciato dalla competente Commissione Medica e l'eventuale atto autorizzatorio, ai fini del riproporzionamento, avrà una diversa **validità** temporale: **illimitata** in caso di patologie **NON SOGGETTE** a revisione, o **limitata** (alla efficacia della certificazione) in caso di patologie **SOGGETTE** a revisione periodica.

4. Ricorsi

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l'interessato può proporre ricorso al Consiglio Nazionale dell'Ordine. trasmettendolo per conoscenza al CPO di appartenenza. Gli effetti del ricorso sono limitati a coloro che l'hanno proposto.



5. Pubblicazione ed entrata in vigore

I Consigli Provinciali del Lazio provvederanno alla diffusione del presente Vademecum ai propri iscritti attraverso PEC e con la pubblicazione nel proprio sito web ufficiale.

Latina, 28.02.2020

Il Presidente dell'Ordine Consulenti del Lavoro di Latina

ALLEGATI:

- 1) Scheda riepilogativa procedura istanza;
- 2) Domanda per richiesta riproporzionamento dei crediti formativi;
- 2A) Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni;
- 3) Ricevimento istanza per riproporzionamento dei crediti formativi;
- 4) Pre-diniego istanza di riproporzionamento crediti formativi;
- 5) Diniego istanza di riproporzionamento crediti formativi;
- 6) Autorizzazione riproporzionamento crediti formativi.
- 7) FAQ.